

**Statuto della Fondazione Paola A. E. Frassi - Onlus**

**Art. 1 - Denominazione**

È costituita una Fondazione denominata "**Fondazione Paola A. E. Frassi - Onlus**". La Fondazione ha sede in Milano, Via Giuseppe Sacchi n. 9; la sua durata è illimitata.

La Fondazione è un'Organizzazione non lucrativa di utilità sociale regolata dagli artt. 10 e seguenti del Decreto Legislativo n. 460 del 04/12/1997.

La Fondazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

**Art. 2 - Scopo**

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nell'ambito del territorio nazionale e all'estero attraverso lo svolgimento di iniziative nel settore della beneficenza per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale tramite le quali si intende perpetuare la memoria, i principi etici, gli interessi in vita di Paola Frassi.

La beneficenza sarà attuata:

**in primo luogo** per promuovere, favorire ed incrementare la ricerca e l'attività clinico-scientifica nell'ambito della prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie di interesse oncologico con particolare riguardo ai tumori al seno nonché per promuovere l'assistenza, anche a domicilio, dei malati oncologici e per migliorare la qualità della vita sia all'interno che all'esterno delle strutture sanitarie.

Tale scopo verrà attuato esclusivamente mediante erogazioni gratuite di denaro a favore di Enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nel settore dell'assistenza sanitaria, dell'assistenza sociale e socio sanitaria e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, impegnati nella cura e nella ricerca delle patologie oncologiche.

**In secondo luogo** per migliorare la qualità della vita dei bambini che versano in condizioni disagiate mediante erogazioni gratuite in denaro a favore delle loro famiglie e/o degli istituti che li accolgono sia in Italia che all'estero.

**Infine**, la Fondazione si propone lo scopo di erogare fondi a fini di beneficenza a:

- Enti, senza scopo di lucro, che operano anche negli altri settori di cui al comma 1, lett. a) dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, il tutto per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale ai sensi del comma 2 bis dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997;

- a persone in stato di bisogno, il tutto anche al di fuori degli ambiti sopra descritti, appositamente deliberati e motivati dal Presidente della Fondazione, nel rispetto della normativa regolante le Onlus.

Al fine del perseguimento delle attività istituzionali e di quelle ad esse strumentali, conseguenti e, comunque connesse, la Fondazione può compiere, in osservanza delle norme di legge, attività commerciali e produttive esclusivamente marginali, nel rispetto di quanto indicato nell'art. 10 n. 5 del D.Lgs. 460/1997.

Al fine di raggiungere i propri scopi la Fondazione:

- in via accessoria promuove la raccolta di fondi da utilizzare, unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio, a favore di progetti ed iniziative di cui alle sopra indicate finalità;
- promuove ed attua forme di collaborazione ed integrazione con progetti di altre organizzazioni non lucrative che operano in analoghi settori.

La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque non in via prevalente.

#### **Art. 3 - Attività Strumentali, Accessorie e Connesse**

Per il perseguimento dello scopo indicato al precedente articolo 2 la Fondazione potrà compiere qualsiasi operazione, assumere tutte le iniziative e porre in essere ogni atto idoneo a favorire la concreta attuazione dei suoi fini compresi, a titolo esemplificativo:

- la stipulazione di ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione di prestiti e mutui a breve o lungo termine, l'acquisto di beni, anche immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con soggetti pubblici e privati, che siano considerate opportune per il raggiungimento dello scopo della Fondazione;
- la stipulazione di convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- la partecipazione ad associazioni, fondazioni, enti, società ed istituzioni aventi scopi analoghi o affini a quelli della Fondazione;
- ogni altra attività ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

#### **Art. 4 - Patrimonio**

Per il perseguimento dei fini statutari della Fondazione e per garantirne il funzionamento, i soci fondatori assicurano un patrimonio come descritto nell'atto costitutivo.

Il patrimonio della Fondazione è così costituito:

- beni conferiti a titolo di liberalità dai fondatori;
- ogni ulteriore bene mobile o immobile che sarà devoluto alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché contributi da parte di enti pubblici e privati.

#### **Art. 5 - Entrate**

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi del patrimonio costituito ai sensi dell'art. 4 del presente statuto;
- ogni altro contributo ed elargizione di terzi, destinati al perseguimento degli scopi della Fondazione.

#### **Art. 6 - Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

1. il Presidente della Fondazione;
2. il Consiglio dei Benemeriti;
3. il Revisore legale dei conti.

#### **Art. 7 - Il Presidente della Fondazione (Nomina e Funzionamento)**

La Fondazione è amministrata dal Presidente della Fondazione. Finchè sarà in vita il Fondatore, allo stesso spetta la carica di Presidente della Fondazione.

E' data facoltà al Fondatore, qualora non intenda assumere o mantenere la carica, sostituire a sé altra persona di sua fiducia con comunicazione scritta inviata al Consiglio dei Benemeriti che ne prenderà atto ad ogni effetto. Il soggetto così nominato manterrà la carica finchè il Fondatore non intenda sostituirlo o riassumere la sua carica personale.

Qualora venga a mancare il Fondatore, o lo stesso sia impedito ad esercitare le sue funzioni di Presidente della Fondazione, avrà diritto ad assumere la carica di Presidente della Fondazione il figlio maggiore Pietro Gambarini, se maggiorenne, o, in caso di suo impedimento, la figlia minore Ludovica Gambarini, se maggiorenne.

Qualora nessuno dei componenti la famiglia del Fondatore possa o intenda accettare la carica di Presidente della Fondazione, la nomina spetta al Consiglio dei Benemeriti. In questo caso:

- il Presidente della Fondazione dura in carica fino a dimissioni o revoca o per il diverso periodo stabilito all'atto della nomina, e può essere riconfermato alla scadenza;
- il Presidente della Fondazione può essere revocato dall'incarico prima della scadenza dal Consiglio dei Benemeriti solo per comprovate ragioni nell'interesse della Fondazione;
- alla scadenza o in caso di cessazione anticipata per dimissioni o revoca o per altra causa, la nomina del nuovo Presidente della Fondazione è rimessa al Consiglio dei Benemeriti.

#### **Art. 8 - Il Presidente della Fondazione (Poteri)**

Il Presidente della Fondazione dirige e coordina le attività della Fondazione, adottando le decisioni necessarie per l'amministrazione ed il funzionamento della stessa, ed ha tutti i poteri inerenti l'amministrazione ordinaria e straordinaria, con facoltà di delega ai singoli componenti.

Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi, anche in giudizio.

Il Presidente della Fondazione, tenuto conto della consistenza del patrimonio e delle possibilità del bilancio, determina le attività della Fondazione, nel rispetto degli scopi della stessa.

In particolare, il Presidente della Fondazione:

- redige ed approva entro il 30 ottobre di ciascun anno il bilancio preventivo ed entro il 30 aprile di ciascun anno il bilancio consuntivo, sempre che particolari necessità non ne impongano il rinvio al 30 giugno;
- delibera di concerto con il Consiglio dei Benemeriti con le modalità di cui all'art. 12 le modifiche dello Statuto;
- delibera di concerto con il Consiglio dei Benemeriti con le modalità di cui all'art. 13 circa la destinazione del patrimonio della Fondazione;
- accetta le donazioni, i contributi ed i lasciti, con facoltà di rimettere la decisione al Consiglio dei Benemeriti - ove ritenuto opportuno in ragione della provenienza o della entità di essi.

#### **Art. 9 - Consiglio dei Benemeriti**

Il Consiglio dei Benemeriti è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti.

Il Consiglio dei Benemeriti nomina al proprio interno un Presidente, che ne regola le attività.

Ciascun componente del Consiglio dei Benemeriti dura in carica cinque esercizi e alla scadenza può essere riconfermato.

La riconferma dei Benemeriti alla scadenza del mandato e la nomina di nuovi Benemeriti è rimessa a Paolo Gambarini, Fondatore della Fondazione stessa; in caso di rinuncia o di impossibilità di quest'ultimo, la riconferma dei Benemeriti alla scadenza del mandato e la nomina di nuovi Benemeriti sarà rimessa ai figli Pietro Gambarini e Ludovica Gambarini, o in caso di rinuncia o di impossibilità di questi ultimi, a Federico Frassi o in caso di rinuncia o di impossibilità di quest'ultimo, al Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano.

#### **Art. 10 - Poteri del Consiglio dei Benemeriti**

Il Consiglio dei Benemeriti dirime ogni controversia che dovesse insorgere tra gli organi della Fondazione o tra la Fondazione ed i terzi.

Al Consiglio dei Benemeriti viene altresì demandata la funzione di consulenza e supporto al Presidente della Fondazione.

Il Consiglio dei Benemeriti:

- ai sensi e con le modalità di cui all'art. 7 nomina il Presidente della Fondazione e ne determina gli eventuali compensi;
- delibera con le modalità di cui all'art. 12 le modifiche dello Statuto;

- delibera con le modalità di cui all'art. 13 circa la destinazione del patrimonio della Fondazione.

Il Consiglio dei Benemeriti delibera a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **ART. 11 - Revisore legale dei conti**

Il Revisore legale dei conti è scelto tra gli iscritti agli appositi Registri, dura in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rieleggibile. Il Revisore legale dei conti è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce al Presidente della Fondazione ed effettua le verifiche di cassa.

Il Revisore legale dei conti può assistere alle riunioni del Consiglio dei Benemeriti.

#### **ART. 12 - Gratuità delle cariche**

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio e salva l'eventualità di compensi, se deliberati dal Consiglio dei Benemeriti e dal Presidente della Fondazione, per incarichi relativi ad attività non connesse alla carica nei limiti indicati dall'art. 10, sesto comma del citato D. Lgs. 460/1997.

#### **Art. 13 - Modifiche dello Statuto**

Le modifiche del presente Statuto sono deliberate con determinazione comune del Consiglio dei Benemeriti e del Presidente della Fondazione.

Per deliberare in merito alle modifiche dello Statuto il Presidente della Fondazione convoca il Consiglio dei Benemeriti, con preavviso non inferiore a sette giorni lavorativi ed indicando all'ordine del giorno le modifiche oggetto di discussione. La riunione così formata è validamente costituita con la presenza di tutti i componenti del Consiglio dei Benemeriti e del Presidente della Fondazione.

Le modifiche devono essere deliberate dal Presidente della Fondazione e dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio dei Benemeriti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione.

#### **Art. 14 - Liquidazione**

In caso di estinzione e scioglimento, per qualunque causa, e di conseguente liquidazione ai sensi dell'art. 30 cod. civ., i beni residuati al termine della liquidazione saranno devoluti ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, scelta con determinazione comune del Consiglio dei Benemeriti e del Presidente della Fondazione, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

A tal fine il Presidente della Fondazione, convoca il Consiglio dei Benemeriti con preavviso non inferiore a sette giorni lavorativi. La riunione così formata è validamente costituita con la presenza di tutti i componenti del Consiglio dei Benemeriti e del Presidente della Fondazione.

La decisione deve essere con le modalità e maggioranze previste dall'art. 12.

**Art. 15 - Bilancio**

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Nel rispetto dell'art. 10, primo comma, lettera d) del D. Lgs. 460/1997 è previsto l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed è fatto espresso divieto della Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

**Art. 16 - Clausola di Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

**Art. 17 - Clausola transitoria**

Si dà atto che il presente statuto rimarrà in vigore fino all'iscrizione della Fondazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e in ogni caso fino al termine di cui all'articolo 104, comma 2 del D. Lgs. 117/2017.